



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
numero **43** del **29-08-2017**

**OGGETTO:**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE STRUTTURE PRECARIE E TEMPORANEE.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Agosto con inizio alle ore 19:15 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	SPINELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

**PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**Visto** il vigente Regolamento per l'installazione e rimozione delle strutture precarie e temporanee, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 3.08.2005, esecutiva ai sensi di legge;

**Preso atto** che il suddetto Regolamento non ha previsto, tra le tipologie di strutture in parola, le coperture mobili di impianti sportivi pubblici o privati aperti al pubblico ed altri manufatti per esso pertinenti, nonché le costruzioni temporanee ad uso sportivo;

**Rilevata** pertanto la necessità di dare soluzione a tematiche emerse dalla gestione delle procedure edilizie riguardanti anche l'installazione e rimozione del tipo di strutture di cui si è detto innanzi, dirette a sopperire esigenze connesse allo svolgimento di attività sportive;

**Considerato opportuno**, a ragion di tutto quanto fin qui evidenziato, procedere alla modifica del summenzionato Regolamento, mediante l'aggiunta dei sottoelencati commi rispettivamente agli artt. 2 e 4 in vigore, nonché l'introduzione dell'art. 5 bis, il tutto secondo i seguenti prospetti già approvati con parere favorevole dalla Commissione permanente per i regolamenti in data 23 agosto 2017:

<i>Art. 2: Nozione</i>
1. <i>(omissis)</i>
2. <i>(omissis)</i>
3. <i>(omissis)</i>
4. <i>(omissis)</i>
5. <i>(omissis)</i>
6. <i>(omissis)</i>
<b>7. Ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi sono classificate costruzioni temporanee le coperture mobili di impianti sportivi pubblici o privati aperti al pubblico, al fine di consentire il prolungamento delle attività sportive anche nei periodi invernali. In particolare dette coperture, non dovendo costituire né aumento di volume né di superficie coperta, dovranno essere realizzate con strutture ad impalcato telescopico in alluminio o legno lamellare munite di dispositivi atti a facilitarne la rimozione.</b>

<i>Art. 4: Parametri dimensionali</i>

1. *(omissis)*

2. *(omissis)*

3. *(omissis)*

4. Le strutture precarie devono avere altezza massima del colmo **di norma** non superiore a m 3,00 e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di m 2,70 **salvo specifiche e comprovate esigenze tecniche rappresentate dal richiedente l'autorizzazione temporanea.**

5. **Per le coperture mobili di impianti sportivi o per altri manufatti per esso pertinenti, i limiti dimensionali citati nei predetti commi si intendono derogabili limitatamente alle dimensioni e tipologie previste per la specifica disciplina sportiva.**

*Art. 5 bis: Costruzioni temporanee ad uso sportivo*

1. **I manufatti temporanei ad uso sportivo e di servizio alle attività sportiva sono autorizzati esclusivamente nelle zone destinate dal PRG allo svolgimento di dette attività o in alternative in altre zone territoriali omogenee qualora detti manufatti non determinino una trasformazione irreversibile del territorio e ne venga assicurata la propria temporaneità ed amovibilità.**

2. **Qualora l'intervento interessi aree tutelate per legge dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente acquisito il prescritto nulla osta dall'Ente preposto alla tutela.**

3. **Qualora l'utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni tre, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui all'art. 6 ha la medesima validità temporale dell'autorizzazione.**

4. **L'autorizzazione temporanea potrà essere rinnovata alla scadenza per uguale periodo previo adeguamento della polizza fidejussoria di cui all'art. 6 al rinnovato periodo di validità dell'autorizzazione ed acquisizione, se necessaria, del prescritto nulla osta dall'Ente preposto alla tutela.**

**Visti:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 in vigore;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel testo vigente;
- l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- le LL.RR. n. 19/2001, n. 16/2004 e n. 19/2009, nei rispettivi testi vigenti;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello S.U.A.P.;
- il Regolamento Edilizio in vigore e le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di **apportare** le seguenti modifiche rispettivamente agli artt. 2-4 del vigente Regolamento per l'installazione e rimozione delle strutture precarie e temporanee, mediante l'aggiunta dei sottoelencati commi secondo il prospetto sottoindicato:

<i>Art. 2: Nozione</i>
1. <i>(omissis)</i>
2. <i>(omissis)</i>
3. <i>(omissis)</i>
4. <i>(omissis)</i>
5. <i>(omissis)</i>
6. <i>(omissis)</i>
<b>7. Ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi sono classificate costruzioni temporanee le <u>coperture mobili di impianti sportivi pubblici o privati aperti al pubblico</u>, al fine di consentire il prolungamento delle attività sportive anche nei periodi invernali. In particolare dette coperture, non dovendo costituire né aumento di volume né di superficie coperta, dovranno essere realizzate con strutture ad impalcato telescopico in alluminio o legno lamellare munite di dispositivi atti a facilitarne la rimozione.</b>

*Art. 4: Parametri dimensionali*

1. *(omissis)*

2. *(omissis)*

3. *(omissis)*

4. Le strutture precarie devono avere altezza massima del colmo **di norma** non superiore a m 3,00 e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di m 2,70 **salvo specifiche e comprovate esigenze tecniche rappresentate dal richiedente l'autorizzazione temporanea.**

**5. Per le coperture mobili di impianti sportivi o per altri manufatti per esso pertinenti, i limiti dimensionali citati nei predetti commi si intendono derogabili limitatamente alle dimensioni e tipologie previste per la specifica disciplina sportiva.**

- di introdurre il seguente **art. 5 bis**, secondo il seguente prospetto:

*Art. 5 bis: Costruzioni temporanee ad uso sportivo*

1. I manufatti temporanei ad uso sportivo e di servizio alle attività sportiva sono autorizzati esclusivamente nelle zone destinate dal PRG allo svolgimento di dette attività o in alternative in altre zone territoriali omogenee qualora detti manufatti non determinino una trasformazione irreversibile del territorio e ne venga assicurata la propria temporaneità ed amovibilità.

2. Qualora l'intervento interessi aree tutelate per legge dovrà essere obbligatoriamente e preventivamente acquisito il prescritto nulla osta dall'Ente preposto alla tutela.

3. Qualora l'utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni tre, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali. In tal caso la polizza fidejussoria di cui all'art. 6 ha la medesima validità temporale dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione temporanea potrà essere rinnovata alla scadenza per uguale

**periodo previo adeguamento della polizza fidejussoria di cui all'art. 6 al rinnovato periodo di validità dell'autorizzazione ed acquisizione, se necessaria, del prescritto nulla osta dall'Ente preposto alla tutela.**

- di **demandare** al Dirigente dell'Area Tecnica ed allo S.U.A.P. per l'adozione degli adempimenti consequenziali.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere sul punto n.7 O.d.G: "Modifica Regolamento per l'installazione e rimozione delle strutture precarie e temporanee." annuncia che "Votiamo sì. Come in tutte le riunioni della commissione regolamenti, purtroppo siamo l'unica minoranza consiliare che partecipa, e sull'argomento abbiamo apportato il nostro contributo allargando tale regolamentazione anche per gli artigiani e per le attività commerciali. La proposta di Sala Viva era rivolta solo alle associazioni sportive, e noi siamo certi di favorire così le attività cittadine. Chiediamo all' Assessore Lopardo, delegato alla polizia urbana e in Sua assenza al Sindaco, di impegnarsi a redigere, di concerto con gli uffici competenti, un piano di controllo delle concessioni che saranno erogate in virtù del regolamento in approvazione, alla Presidente del Consiglio Comunale o in Sua assenza al facente veci chiediamo la cortesia che venga messa a verbale la risposta dell' Assessore in maniera integrale".

Il consigliere comunale Luigi Cardano afferma di non aver ricevuto la comunicazione delle riunioni della Commissione.

Il Presidente del Consiglio Comunale contesta quanto affermato dal consigliere Cardano in quanto risultano agli atti le trasmissioni delle convocazioni avvenute tramite pec all'indirizzo istituzionale fornito dall'Ente allo stesso consigliere. Se poi lo ritiene, come già fatto da altri consiglieri, il consigliere Cardano può indicare agli uffici anche un altro indirizzo di posta elettronica al quale, in aggiunta a quello istituzionale, saranno inviate le comunicazioni.

Il consigliere comunale Antonio Lopardo conferma l'impegno a monitorare il rilascio delle concessioni.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:13
- Voti favorevoli n.: 11
- Voti contrari n.: 1 (consigliere Luigi Cardano)
- Astenuti n.1 (consigliere Michele Galiano)

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto DE NIGRIS ATTILIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
STABILE MARIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 31-08-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 08-09-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE

Regina Coiro

---